

Vicenza, 11 Gennaio 2016

INFORMATIVA N. 1-2016: LA LEGGE DI STABILITÀ 2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2016, in vigore dall'1.1.2016.

Riassumiamo di seguito le principali misure.

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA

È **confermato il rinvio dell'aumento dell'IVA** contenuto nella Finanziaria 2015, prevedendo:

- l'aumento al 13% dell'aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017;
- l'aumento al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e del 25% dal 2018 (in luogo del 25,5%) dell'aliquota IVA del 22%.

NOVITÀ IMU**IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI**

La base imponibile IMU è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari (escluse quelle "di lusso": A/1, A/8 e A/9), **concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:**

1. il contratto sia registrato;
2. il comodante:
 - a) possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
 - b) risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

È riconosciuta l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- a) ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;

- b) posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- c) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001;
- d) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'IMU dovuta, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

NOVITÀ TASI

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

L'esenzione TASI è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Nei casi in cui l'immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento o delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina "generale" TASI, l'imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

FABBRICATI "BENI MERCE"

Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, c.d. "beni merce", l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.

RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98: l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

REVISIONE E AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI

A decorrere dall'1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va determinata tramite stima diretta "tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento".

Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale **vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo**. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari "imbullonati".

È **possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale** degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Solo per il 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha **effetto dall'1.1.2016**.

NUOVO REQUISITO AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

Il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non è venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.

LEASING AGEVOLATO PRIMA CASA

E' stata introdotta una serie di disposizioni tendenti a agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, relativamente:

- a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
- b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- 1) l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;

2) il soggetto interessato:

- **abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto;**
- non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%. La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- a) è applicata l'imposta di registro dell'1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa", in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

- b) le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI

E' prevista una nuova agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **il 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.** La detrazione:

1. spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
2. va ripartita in 10 quote annuali.

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- a) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000;**
- b) per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.**

CESSIONE DETRAZIONE SOGGETTI INCAPIENTI

Con riferimento alle spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016 **per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali**, il nuovo comma 2-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 introduce la possibilità, per:

- a) i titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non superiori a € 185,92 e dell'abitazione principale con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
- b) i titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);

di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l'intervento agevolabile.

Con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE

E' stata introdotta una nuova detrazione IRPEF, riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio) che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età, acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto).

La detrazione è pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione.

Detta spesa deve essere sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus "mobili ed elettrodomestici".

BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN

E' stato introdotto il riconoscimento di un contributo fino ad un massimo di € 8.000 per l'acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31.3.2017) di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, destinato alla demolizione.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D. Lgs. n. 241/97.

Le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame saranno definite con uno specifico DM.

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

E' stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda/di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 È AUMENTATO DA € 1.000 A € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

E' stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") la soglia rimane pari a € 1.000.

SPESE FUNEBRI

A partire dall'anno d'imposta 2015, le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

SPESE UNIVERSITARIE

Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di "corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali".

Ora, con la modifica della citata lett. e), **applicabile "a partire dall'anno d'imposta 2015":**

- è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali;
- relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l'importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

CARD CULTURALE PER DICIOTTENNI

E' prevista l'assegnazione, a tutti i cittadini italiani o di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una "Carta elettronica":

- di importo nominale massimo pari a € 500;
- da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.

Le somme così assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.

E' demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame e l'importo da assegnare.

BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI

E' riconosciuto per il 2016 un contributo di € 1.000 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento".

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

CREDITO IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA

E' stato riconosciuto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per:

- **l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;**
- contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

E' demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

RISCOSSIONE CANONE RAI

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI prevedendo in particolare che, **a decorrere dall'1.1.2016:**

- a) il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016;
- b) **la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente.** Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in sede di approvazione, va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l'anno in cui è presentata;
- c) il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89;

d) il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica.

E' stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). Per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;

A decorrere dall'1.1.2016, non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento.

MAXI AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000). E' stata disposta l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

ACQUISTO DI VEICOLI

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

BENI ESCLUSI

Sono esclusi dall'incremento gli investimenti:

- a) in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- b) in fabbricati e costruzioni;
- c) nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Gruppo V | Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali | Condutture | 8,0% |
| Gruppo XVII | Industrie dell'energia elettrica, | Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) | 8,0% |
| | | | Condotte dorsali | 10,0% |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | del gas e dell'acqua | | per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione | |
| | | | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12,0% |
| | | Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali | Condutture | 8,0% |
| Gruppo XVIII | Industrie dei trasporti e telecomunicaz. | Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori | Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) | 7,5% |
| | | Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) | 12,0% |

REGIME FORFETARIO

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

AUMENTO DEL LIMITE RICAVI E COMPENSI

La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l'aumento del limite dei ricavi e compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

| Gruppo di settore | Codice attività ATECO 2007 | Nuovi limiti ricavi/compensi | Coefficiente redditività |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 45.000 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50.000 | 40% |
| Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30.000 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 25.000 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 50.000 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 30.000 | 78% |
| Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 30.000 | 67% |

LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE

Non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.

CONTRIBUENTI START UP

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, è prevista una aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

1. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il

caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;

3. qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario.

FORFETTARI START UP DAL 2015

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE

Il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA

È riproposta l'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. È infatti consentito alle società di persone o di capitali di assegnare o cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione o cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

A tal fine è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.

In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le regole ordinarie.

Per le assegnazioni o cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

nella misura del 60% entro il 30.11.2016;

il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

E' stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- **è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015;**
- **ha effetto "dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016", ossia dal 2016;**
- **richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%.**

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

È sostituito integralmente l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di "Variazioni dell'imponibile o dell'imposta", prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

- a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a). Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.**
- b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).**

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- o in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
- o in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- o qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito "non si estende" alle cessioni / prestazioni "per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni" (nuovo comma 9).

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente / committente debitore dell'imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;
- con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.

NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

In sede di approvazione sono stati allungati i termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- **entro il 31.12 del QUINTO anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);**
- **entro il 31.12 del SETTIMO anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.**

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente illecito penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, **sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati sgravi contributivi per un periodo massimo di 24 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Tale sgravio:

- opera per i contratti che decorrono dall'1.1 al 31.12.2016;
- consiste nell'esonero nella misura del 40% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 3.250 annui;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:

- a) che siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti;
- b) per i quali lo sgravio in esame ovvero quello previsto dall'art. 1, comma 118, Finanziaria 2015 per le assunzioni 2015 siano già stati usufruiti relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- c) con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

È "ripristinata" l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- a) su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000.
- b) con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000;
- c) salvo espressa rinuncia scritta del dipendente.

Come previsto in sede di approvazione, un apposito DM definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione nonché le ulteriori modalità attuative.

Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all'art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art. 51, non concorrono, entro i predetti limiti, a formare il

reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.

La definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative della nuova disposizione è demandata ad un apposito DM da emanare entro l'1.3.2016.

In sede di approvazione è stato disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità.

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.

Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva 2016 è quindi pari al 27,72%.

ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA

Sono esenti IRAP gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR.

Merita evidenziare che resta ferma la soggettività IRAP per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

E' stato previsto che le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

COMPENSAZIONE CREDITI AVVOCATI

E' stato disposto che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato possono compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l'IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

La compensazione è consentita purché non sia stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002.

Con un apposito DM saranno stabiliti criteri, priorità e modalità dell'agevolazione in esame.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- a) terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- b) partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima nonché al versamento dell'imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata "unificata" all'8% la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

16% per i beni ammortizzabili;

12% per i beni non ammortizzabili.

E' stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi). Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di "oggettiva impossibilità tecnica".

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina